II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 agosto 2000

recante modifica della decisione 93/731/CE relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della decisione 2000/23/CE sul miglioramento dell'informazione relativa alle attività legislative e al registro pubblico dei documenti del Consiglio

(2000/527/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207,

visto il proprio regolamento interno, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo, riunitosi a Helsinki nel dicembre 1999, ha dato un impulso politico allo sviluppo degli strumenti dell'Unione europea per la gestione militare e non militare delle crisi nel quadro di una politica europea rafforzata in materia di sicurezza e di difesa.

(2) In tale contesto, il Consiglio deve porre in essere delle norme che garantiscano una protezione efficace dei documenti relativi a tali settori, la cui divulgazione potrebbe nuocere agli interessi essenziali dell'Unione o di uno o più Stati membri. Per tale ragione, ai sensi della decisione del Segretario generale del Consiglio/Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, del 27 luglio 2000, relativa alle misure di protezione delle informazioni classificate applicabili al Segretariato generale del Consiglio [1], tali documenti devono essere classificati come SEGRETISSIMO, SEGRETO o RISERVATISSIMO.

(3) La gravità delle conseguenze derivanti da una divulgazione di tali documenti, in particolare per quanto riguarda le prospettive di sviluppo della nuova politica europea rafforzata in materia di sicurezza e di difesa, oltre alla necessaria fiducia su cui i vari protagonisti devono poter contare in un momento cruciale dello sviluppo di tale politica, giustificano l'esclusione di detti documenti dal campo di applicazione delle norme relative all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, sinché essi non sono stati declassati o declassificati ai sensi delle norme di cui al considerando 2 in materia di classificazione dei documenti.

(4) Lo scambio di informazioni nei settori particolarmente sensibili di cui al considerando 1, che costituisce uno degli elementi dello sviluppo della tale nuova politica in esso citata, può funzionare unicamente allorché l'autore delle informazioni in questione può essere certo che nessuna informazione da lui fornita sarà divulgata contro la sua volontà. È pertanto necessario prevedere che un documento del Consiglio che consenta di trarre conclusioni sul contenuto di informazioni classificate provenienti da una persona fisica o giuridica, da uno Stato membro, da un'altra istituzione o un altro organo comunitario o da qualsiasi altro organismo nazionale o internazionale non possa essere reso accessibile al pubblico se non previo accordo scritto dell'autore delle informazioni.

(5) Nel medesimo intento di rafforzare la protezione della riservatezza delle informazioni in occasione dell'esame dei documenti che sono oggetto di una richiesta di accesso, è opportuno prevedere l'adozione di misure volte a garantire il rispetto del principio secondo il quale l'accesso a documenti classificati deve essere riservato unicamente alle persone autorizzate a prenderne conoscenza.

(6) Poiché la sicurezza e la difesa dell'Unione o di uno o più Stati membri o la gestione militare e non militare delle crisi sono questioni di interesse pubblico che la decisione 93/731/CE [2] mira a tutelare, occorre precisarlo esplicitamente tra i motivi che giustificano il rifiuto di accesso ad un documento,

[1] GU C 239 del 23.8.2000, pag. 1.

[2] GU L 340 del 31.12.1993, pag. 43. Decisione modificata dalla decisione 96/705/Euratom, CECA, CE (GU L 325 del 14.12.1996, pag. 19).

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 93/731/CE è modificata come segue:

1) L'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Il pubblico ha accesso ai documenti del Consiglio, ad eccezione dei documenti classificati come SEGRETISSIMO, SEGRETO o RISERVATISSIMO ai sensi della decisione del Segretario generale del Consiglio/Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, del 27 luglio 2000, relativa alle misure di protezione delle informazioni classificate applicabili al Segretariato generale del Consiglio, riguardanti problemi di sicurezza e di difesa dell'Unione o di uno o più Stati membri oppure la gestione militare o non militare delle crisi, alle condizioni previste dalla presente decisione.

Allorché una richiesta di accesso riguarda un documento classificato ai sensi del primo comma, il richiedente viene informato del fatto che tale documento non rientra nel campo di applicazione della presente decisione.»

2) All'articolo 2, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 1, qualsiasi documento del Consiglio relativo a problemi di sicurezza e di difesa dell'Unione o di uno o più Stati membri oppure alla gestione militare o non militare delle crisi e che consente di trarre conclusioni sul contenuto di informazioni classificate provenienti da uno degli autori di cui al paragrafo 2 non può essere reso accessibile al pubblico se non previo accordo scritto dell'autore di tali informazioni.

Allorché l'accesso a un documento è rifiutato in applicazione del presente paragrafo, il richiedente ne è informato.»

3) L'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. L'accesso ai documenti del Consiglio è esercitato o mediante consultazione in loco del documento richiesto o mediante rilascio di una copia del documento a spese del richiedente. L'importo del diritto richiesto è fissato dal Segretario generale/Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (in appresso denominato "Segretario generale").»

4) All'articolo 4, paragrafo 1, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— dell'interesse pubblico (sicurezza pubblica, sicurezza e difesa dell'Unione o di uno o più Stati membri, gestione militare e non militare delle crisi, relazioni internazionali, stabilità monetaria, procedimenti giudiziari, controlli e indagini);».

5) Alla fine dell'articolo 5, è aggiunta la frase seguente:

«Il Comitato dei Rappresentanti permanenti provvede affinché siano prese le misure necessarie per garantire che la preparazione di tali decisioni sia affidata a persone autorizzate a prendere visione dei documenti in questione.»

6) All'articolo 7, paragrafo 3, i riferimenti agli articoli 138 E e 173 del trattato che istituisce la Comunità europea sono sostituiti da riferimenti agli articoli 195 e 230 del trattato stesso.

7) Alla fine dell'articolo 7, paragrafo 5, è aggiunta la frase seguente:

«Tale proroga può essere estesa a due mesi se occorre consultare, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 3, un autore diverso dal Consiglio.»

Articolo 2

La decisione 2000/23/CE [1] è modificata come segue:

1) All'articolo 2 è aggiunto il seguente secondo comma:

«Il registro pubblico dei documenti del Consiglio non contiene alcun riferimento ai documenti classificati SEGRETISSIMO, SEGRETO o RISERVATISSIMO ai sensi della decisione del Segretario generale del Consiglio/Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, del 27 luglio 2000, relativa alle misure di protezione delle informazioni classificate applicabili al Segretariato generale del Consiglio, riguardanti problemi di sicurezza e di difesa dell'Unione o di uno o più Stati membri oppure la gestione militare o non militare delle crisi.»

2) All'articolo 2, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— dell'interesse pubblico (sicurezza pubblica, sicurezza e difesa dell'Unione o di uno o più Stati membri, gestione militare e non militare delle crisi, relazioni internazionali, stabilità monetaria, procedimenti giudiziari, controlli e indagini);».

Articolo 3

Il Segretario generale del Consiglio adotta le disposizioni necessarie per garantire l'attuazione della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 14 agosto 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VÉDRINE

[1] GU L 9 del 13.1.2000, pag. 22.